

NOVITA' FISCALI 2024



NOVITA' FISCALI 2024

- 1) LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
- 2) IL PREMIO FISCALE PER LE NUOVE ASSUNZIONI
- 3) GLI EFFETTI DELLA SOPPRESSIONE DELL'ACE
- 4) RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
- 5) CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS – PLUSVALENZA
- 6) LOCAZIONI BREVI – AUMENTO DELL'ALiquOTA AL 26%
- 7) FRINGE BENEFIT 2024 – INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE
- 8) DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI
- 9) NUOVE ALIQUOTE PER IVIE E IVAFE
- 10) NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE
- 11) LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF
- 12) OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI
- 13) CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

1) La regolarizzazione del magazzino

Norma in vigore

Legge 30/12/23 n. 213 (legge di Bilancio 2024), Articolo 1, commi 78-85

Chiarimenti ufficiali A.E.

Agenzia delle Entrate, Circolare 1 Giugno 2000 n. 115/E

Forma giuridica

Soggetti interessati

Esercenti attività di impresa:

- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali
- Enti commerciali

Requisito

Non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio

Esistenze iniziali

Ambito oggettivo

- Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
- Materie Prime
- Semilavorati
- Altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

Esclusione

- Servizi in corso di esecuzione
- Opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di realizzazione ultrannuale

Periodo di imposta interessato

Periodo di imposta in corso al 30.09.2023

Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

1. dell'**IVA**, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
2. di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

Modalità di adesione

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:

- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP

L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.

Effetti dell'adeguamento

La regolarizzazione:

- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.

I valori risultanti dall'adeguamento:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti

2) Il premio fiscale per le nuove assunzioni

Norma

Dlgs 30 Dicembre 2023 n. 316, Articolo 4

Periodo

Successivo a quello in corso al 31/12/2023

Durata

L'agevolazione si applica per un solo
Periodo d'imposta

Titolari di

- Reddito di imprese
- Reddito di lavoro autonomo

Imprese

- Imprese Individuali
- Imprese Familiari e coniugali
- Società di persone
- Società di capitali
- Enti commerciali
- Società tra professionisti

Autonomi

Esclusione

Società escluse

- Professionisti Individuali
- Associazioni professionali
- Società Semplici

Soggetti che hanno iniziato l'attività
nel corso del 2023

- In liquidazione ordinaria, assoggettata a
- Liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa

Condizioni quantitative

Numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024

Superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023

Numero totale dei dipendenti alla fine del 2024

Superiore al numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) mediamente occupati nel 2023

Incremento occupazione dipendenti a tempo indeterminato

Va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

Il beneficio

Agevolazione

Maggiorazione figurativa del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Rilevanza

Ai fini IRES ma no dell'IRAP

Il calcolo

Maggiorazione

20%

Costi da considerare

Il minore tra:
- costo effettivo relativo ai nuovi assunti
- incremento complessivo rispetto al 2023 del costo personale risultante dal conto economico

3) Gli effetti della soppressione dell'Ace

Norma

Dlgs 30 Dicembre 2023 n. 316, Articolo 5

Decorrenza dell'abrogazione

Periodo successivo a quello in corso al
31/12/2023

Rendimento nozionale
eccedente

Sino ad esaurimento dei relativi effetti,
continuano ad applicarsi le disposizioni
relative al riporto

Durata del riporto

Illimitata, fino ad esaurimento, in
alternativa trasformazione in credito
IRAP

4) Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Viene riproposta, per i beni posseduti all' 1.1.2024, la possibilità per persone fisiche/società semplici/enti non commerciali di **rideterminare**, per i beni non detenuti in regime d'impresa, **il costo d'acquisto di:**

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi.

partecipazioni ANCHE quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto (e anche quote di OICR e polizze assicurative).

Per perfezionare l'affrancamento, bisogna provvedere ENTRO IL 30.06.2024:

- ✓ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- ✓ al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (anche rateizzabile in max 3 rate annuali di pari importo – interessi 3%).

5) Cessioni di Fabbricati con interventi superbonus Plusvalenza

A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi:

Immobili esclusi

- acquisiti per successione;

- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Modalità di determinazione dei costi inerenti

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Applicazione dell'imposta sostitutiva

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

6) Locazioni Brevi aumento dell'aliquota al 26%

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve

Ambito oggettivo

Si definiscono "locazioni brevi" i *"contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare"*.

Sono assimilati alle locazioni brevi

i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);

i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

Natura imprenditoriale – Esclusione

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo d'imposta.

Cedolare secca - Aliquota al 26%

La legge di bilancio 2024 prevede che, dall'1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

- si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;

non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

7) Fringe benefit 2024 incremento della soglia di esenzione

2023

- 258,23 euro per la generalità dei dipendenti.
- 3.000 euro per dipendenti con figli a carico.

2024

- 1.000 euro per la generalità dei dipendenti.
- 2.000 euro per dipendenti con figli a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

8) Decontribuzioni lavoratrici con figli

Un nuovo incentivo economico a favore delle madri lavoratrici è stato inserito nella legge di bilancio 2024.

All'art. 1 comma 180, viene prevista una speciale decontribuzione temporanea a beneficio delle madri di due o più figli, senza alcun requisito minimo di tipo reddituale e di carico familiare.

L'unica distinzione che richiede la norma è il numero complessivo dei figli e l'età del figlio più piccolo.

L'incentivo è distinto in due casistiche:

1. Madri di tre o più figli: per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico.

La decontribuzione spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

2. Madri di due figli: per il solo anno 2024, alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico. La decontribuzione spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

8) Decontribuzioni lavoratrici con figli

Per entrambe le casistiche, il limite massimo annuo di decontribuzione è pari a 3.000 euro riparametrato su base mensile (250 euro mese).

Con la circolare n. 111 del 16/1/2024, l'Inps chiarisce che la decontribuzione a favore delle madri con due o più figli risulta alternativa all'esonero IVS di 6 e 7 punti percentuali previsto dalla stessa Legge di Bilancio 2024 (art.1 co. 15).

Sono interessate alla decontribuzione tutte le qualifiche lavorative escluso, come sempre, il settore domestico.

9) Nuove Aliquote per IVIE e IVAFE

Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFAE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

Decorrenza

L'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFAE allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

Nuova aliquota per l'IVAFAE su prodotti finanziari in Stati black list

L'IVAFAE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".

Ai fini dell'applicazione dell'IVAFAE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. "black list" di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.

In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFAE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

10) Nuova misura del tasso legale

Per l'anno **2024**, gli interessi **legali** saranno del 2,5%, in diminuzione rispetto al 2023, quando la percentuale era del 5%. La durata del saggio degli interessi **legali** ha validità un anno.

11) Nuove aliquote Irpef

Per il solo periodo d'imposta 2024, per effetto dell'intervento dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023, le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR sono state ridotte a tre.

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

12) Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali

Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, **entro il 31.12.2024**, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese *ex art. 2188 c.c.*:

- con sede legale in Italia;
- aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.

La polizza copre i danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto "*nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche*", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

12) Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali

Condizioni del contratto

Le compagnie assicurative devono applicare:

- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.

Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.

Decreto attuativo

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.

13) Concordato Preventivo Biennale

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale. Per i contribuenti forfettari, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Soggetti Beneficiari: Accedono al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli ISA e che:

- non abbiano debiti tributari (o li abbiano estinti entro il termine per aderire alla proposta di concordato) d'importo \geq € 5.000 (comprensivi di sanzioni e interessi), relativi a tributi amministrati dall'A.E. o a contributi previdenziali definitivamente accertati.

L'accesso è negato ai contribuenti che:

- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi (ove dovuta) in almeno uno dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- non hanno conseguito una condanna per reati, commessi negli ultimi 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

13) Concordato Preventivo Biennale

LE FASI DEL CONCORDATO

FASE 1: L'Agenzia Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno (entro il 15 giugno per il 2024 ed entro il 15 aprile per il 2025), mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.

FASE 2: Elaborazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria della proposta e sua comunicazione al contribuente.

FASE 3: Eventuale accettazione della proposta da parte del contribuente entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (per il 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

13) Concordato Preventivo Biennale

EFFETTI DEL CONCORDATO

1. Gli eventuali maggiori o minori redditi/valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto di concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi/IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori.
2. In presenza di circostanze eccezionali, da individuare con decreto del MEF, che determinano minori redditi/valori della produzione netta eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal medesimo periodo di imposta
3. Per i periodi di imposta oggetto di concordato, ai contribuenti aderenti spettano i benefici del regime premiale ISA (Incremento degli importi per compensazioni e rimborsi senza visto di conformità, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo, esclusione dalla determinazione sintetica del reddito)

13) Concordato Preventivo Biennale

EFFETTI DEL CONCORDATO

4. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA
5. L'accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.
6. Nei periodi di imposta oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati ISA.



A cura di
F2S & ASSOCIATI S.t.p. a.r.l
PROFESSIONISTI PER L'IMPRESA

www.f2sassociati.it